

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 87)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1976
(V. Stampato n. 48)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(RUMOR)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO EMILIO)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREOTTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 luglio 1976*

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453,
concernente finanziamento degli interventi per la
cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, concernente finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo.

Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 6 luglio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il finanziamento per l'anno in corso degli interventi da attuare nell'ambito dei programmi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

Articolo 1.

Per l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'articolo 39 della stessa legge e all'articolo unico della legge 19 maggio 1975, n. 195, l'ulteriore spesa di milioni 7.000 per l'anno 1976.

Alla copertura della predetta spesa si provvede mediante riduzione, per uguale importo, del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Restano ferme, anche in relazione al nuovo stanziamento, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1976.

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.